



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

16
2020

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

a cura di

Domenico Garofalo, Paolo Pardolesi, Anna Rinaldi

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile



EDJ ZIONI
SGE

ISBN: 978-88-945030-2-9

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEI QUADERNI

Caludia Capozza – Adriana Schiedi – Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Carnimeo Nicolò, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Maria Concetta Nanna, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli.

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Danila Certosino, Luigi Iacobellis, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione)
Federica Monteleone, Danila Certosino,
Dottorandi di ricerca (Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone)

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco – Via Duomo, 259 – 74123 Taranto, Italy

e-mail: quaderni.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

16
2020 QUADERNI
DEL DIPARTIMENTO JONICO

I SIMPOSIO DEI DOTTORANDI SUL TEMA
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

A cura di
DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI

Redazione a cura di Patrizia Montefusco



Il presente volume è stato chiuso per la pubblicazione in data 31 ottobre 2020 dall'editore "Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e messo in linea sul sito <http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni> ed è composto di 464 pagine.

isbn 978-88-9450-302-9

REGOLAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO JONICO
IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE – EDJSGE

Art. 1. Collane di pubblicazioni del Dipartimento Jonico

Il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha tre distinte collane:

- **Collana del Dipartimento Jonico** (d'ora in poi Collana Cartacea), cartacea, affidata alla pubblicazione di una Casa Editrice individuata con Bando del Dipartimento, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei.
- **Annali del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line dal 2013 sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita saggi, ricerche, brevi interventi e recensioni collegati alle attività scientifiche del Dipartimento Jonico. Gli Annali del Dipartimento Jonico hanno cadenza annuale.
- **Quaderni del Dipartimento Jonico**, collana di volumi pubblicata on line sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, ospita lavori monografici, atti congressuali, volumi collettanei monotematici.

Art. 2. Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico

È istituito un Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico formato dai Direttori delle tre collane che dura in carica per un triennio.

Il Coordinamento è diretto dal Direttore del Dipartimento in qualità di Direttore della Collana cartacea, ed è convocato, secondo le necessità, anche su richiesta dei Direttori delle Collane.

La riunione del Coordinamento a discrezione del Coordinatore può essere allargata anche ai componenti dei Comitati Direttivi delle tre collane dipartimentali.

Il Coordinamento approva o rigetta le proposte di pubblicazione dei volumi delle Collane, dopo l'espletamento delle procedure di referaggio da parte dei Direttori e dei Comitati Direttivi. In caso di referaggi con esito contrastante, il Coordinamento decide sulla pubblicazione del contributo, sentito il parere del Comitato Direttivo della collana interessata. Il Coordinamento provvede alla formazione dei Comitati scientifici e dei Comitati Direttivi secondo le modalità stabilite dagli articoli successivi.

Art. 3. Direttori delle Collane

La Collana Cartacea è diretta d'ufficio dal Direttore del Dipartimento Jonico che può nominare uno o più condirettori scelti tra i membri del Consiglio di Dipartimento che siano in possesso degli stessi requisiti di seguito elencati per i Direttori degli Annali e i dei Quaderni.

Il/i Direttore/i degli Annali del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

Il/i Direttore/i dei Quaderni del Dipartimento Jonico è/sono eletto/i dal Consiglio di Dipartimento.

L'accesso alle cariche di Direttore degli Annali e dei Quaderni è riservato ai docenti in servizio presso il Dipartimento Jonico ed in possesso dei seguenti requisiti:

- professori ordinari in possesso delle mediane ASN richieste per la partecipazione alle commissioni per le abilitazioni nazionali;
- professori associati in possesso delle mediane ASN per il ruolo di professore ordinario;

- RTI in possesso dell'abilitazione per la II o la I fascia, o in possesso delle mediane ASN per partecipare alle abilitazioni per la II fascia;
- RTB in possesso di abilitazione alla II o alla I fascia.

I Direttori ricevono le istanze di pubblicazione secondo le modalità prescritte dagli articoli seguenti, valutano preliminarmente la scientificità della proposta tenendo conto del *curriculum* del proponente e dei contenuti del lavoro e procedono, nel caso di valutazione positiva, ad avviare le procedure di referaggio.

I Direttori presiedono i lavori dei Comitati Scientifici e Direttivi e relazionano periodicamente al Coordinamento.

I Direttori curano che si mantenga l'anonimato dei revisori, conservano tutti gli atti delle procedure di referaggio, informano sull'esito delle stesse gli autori invitandoli, ove richiesto, ad apportare modifiche/integrazioni, decidono, d'intesa con il Coordinamento, la pubblicazione o meno in caso di pareri contrastanti dei *referees*.

Art. 4. Comitati scientifici

Ogni collana ha un proprio comitato scientifico composto dai professori ordinari e associati del Dipartimento Jonico.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'inserimento nel Comitato Scientifico di studiosi italiani o esteri non appartenenti al Dipartimento Jonico.

Art. 5. Comitati Direttivi

Ciascuna delle tre Collane ha un Comitato Direttivo formato da professori e ricercatori, afferenti al Dipartimento Jonico, in possesso, per il rispettivo settore disciplinare, delle mediane richieste dall'ASN per il ruolo successivo a quello ricoperto o, se ordinari, per la carica di commissario alle abilitazioni nazionali.

A seguito di invito del Coordinatore delle Collane del Dipartimento Jonico gli interessati presenteranno istanza scritta al Coordinamento che, in base alle indicazioni del Consiglio di Dipartimento, provvederà alla scelta dei componenti e alla loro distribuzione nei tre Comitati Direttivi.

I Comitati Direttivi collaborano con il Direttore in tutte le funzioni indicate nell'art. 3 ed esprimono al Coordinamento il parere sulla pubblicazione nella loro Collana di contributi che hanno avuto referaggi con esiti contrastanti.

Art. 6. Comitato di Redazione

Le tre Collane sono dotate di un Comitato di Redazione unico, composto da ricercatori, dottori di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Jonico e individuati dai Comitati Direttivi, che, sotto la direzione di un Responsabile di Redazione (professore ordinario, associato o ricercatore), nominato dal Coordinamento delle Collane del Dipartimento Jonico, cura la fase di controllo *editing*, preliminare all'espletamento della procedura di referaggio.

Art. 7. Procedura di referaggio

Tutte le Collane del Dipartimento Jonico adottano il sistema di revisione tra pari (*peer review*) con le valutazioni affidate a due esperti della disciplina cui attiene la pubblicazione individuati all'interno dei Comitati Scientifici o Direttivi, oppure, ove ritenuto necessario, all'esterno dei predetti Comitati.

La procedura di referaggio è curata dal Direttore della Collana con l'ausilio dei rispettivi Comitati Direttivi.

Art. 8. Proposta di pubblicazione

La proposta di pubblicazione deve essere indirizzata al Direttore della Collana su modulo scaricabile dal sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici>, nel quale il proponente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere le liberatorie per il trattamento dei dati personali e per l'eventuale circolazione e pubblicazione on-line o cartacea del lavoro.

Se il proponente è uno studioso "non strutturato" presso una università o centro di ricerca italiano o estero, la proposta di pubblicazione dovrà essere accompagnata da una lettera di presentazione del lavoro da parte di un professore ordinario della disciplina cui attiene la pubblicazione proposta.

Alla proposta di pubblicazione il proponente deve allegare il proprio *curriculum vitae et studiorum* (ovvero rinviare a quello già consegnato in occasione di una precedente pubblicazione) e il file del lavoro in due formati, word e pdf.

Per la pubblicazione sulla Collana Cartacea il proponente dovrà indicare i fondi cui attingere per le spese editoriali.

Le proposte di pubblicazione dovranno attenersi scrupolosamente ai criteri editoriali pubblicati sul sito <https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali/come-pubblicare/criteri-redazionali-1>

Nel caso di non corrispondenza, o di corrispondenza parziale, il Responsabile di Redazione, coadiuvato dal Comitato di Redazione, invierà agli autori le indicazioni cui attenersi per la fase di *editing*.

Nel caso siano previste scadenze, pubblicate sul sito, la proposta dovrà tassativamente entro la data indicata, pena la non ammissibilità della stessa.

INDICE

DOMENICO GAROFALO, PAOLO PARDOLESI, ANNA RINALDI
Il DJSGE e la sfida dello sviluppo sostenibile. pag.9

SEZIONE I

GOAL N. 3 – SALUTE E BENESSERE

DANIELA LAFRATTA
*Tutela della salute e processi organizzativi nella sanità pubblica.
Un approccio al modello just in time nella prospettiva Kaizen.* pag.27

SEZIONE II

GOAL N. 4 – QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE

PIERLUCA TURNONE
*L'idea di uomo nell'Agenda ONU 2030: una riflessione
antropologico-educativa* « 43

VALENTINA SAMPIETRO
Cultura, stile di vita sostenibile « 55

ROSATILDE MARGIOTTA
*La parola, strumento per lo sviluppo della democrazia:
traiettorie pedagogiche* « 71

SEZIONE III

GOAL N. 8 – LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA

MICHELE CALABRIA
Covid 19 e paralisi del mercato del lavoro tra sospensione

della condizionalità e blocco dei licenziamenti « 85

MICHELE DELEONARDIS

Lavoro autonomo e lavoro dignitoso nella prospettiva comunitari « 97

FRANCESCA NARDELLI

La questione salariale: il dibattito italiano ed europeo « 109

GIUSEPPE COLELLA

*Promozione del turismo sostenibile in un contesto urbano:
uno studio esplorativo sul caso Taranto capitale di mare* « 121

SEZIONE IV

GOAL N. 9 – IMPRESA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE

ANNALISA TURI

Come il fisco può agevolare lo sviluppo sostenibile « 141

RAFFAELE MUTO

Bias e Monopoli « 151

SEZIONE V

GOAL N. 10 – RIDURRE LE DISEGUAGLIANZE

FEDERICA STAMERRA

Reddito di cittadinanza e riduzione delle disuguaglianze sociali « 165

STEFANO ROSSI

La disciplina lavoristica nel terzo settore « 175

ALESSIO CARACCIOLO

*L'accesso degli stranieri extra-UE alle prestazioni di assistenza
sociale* « 191

SONIA MEGGIATO

*Gender mainstreaming: dalle strategie comunitarie alle politiche
locali* « 205

VALERIA CASTELLI
*Quote rosa e nuovo codice di autodisciplina per le società
quotate: l'annosa problematica sociale della disuguaglianza
di genere* « 221

MARCO DEL VECCHIO
*Non tradirai la promessa. Il ruolo dei riti juju nelle esperienze
di tratta delle donne nigeriane* « 227

SEZIONE VI

GOAL N. 11 – CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

ANGELO RUGGERI
*L'innovazione strategica sostenibile nelle organizzazioni museali:
il caso del MarTa di Taranto* « 241

MAURIZIO MARAGLINO MISCIAGNA
*La co-creazione di valore nel settore pubblico:
spunti di riflessione* « 255

SEZIONE VII

GOAL N. 12 – CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI

ANDREA SESTINO
*Gli effetti del benessere sociale percepito sull'intenzione di
acquisto dei prodotti green* « 269

MASSIMO COCOLA
*La non financial disclosure nel processo di transizione
dei modelli organizzativi verso una prospettiva social orientated* « 287

FRANCESCO SCIALPI
*La plastic tax e la sugar tax nella legge di bilancio 2020:
limiti e prospettive* « 299

ROSA DI CAPUA, PETER A. RENZULLI
*Modellizzazione delle emissioni di biogas dalle discariche
di rifiuti solidi urbani: una review della letteratura* « 311

- ROSA DI CAPUA, PETER A. RENZULLI
Life cycle assessment di impianti di produzione di biodiesel da fanghi di depurazione: una review bibliografica « 325
- ROSA DI CAPUA, BRUNO NOTARNICOLA
Life cycle assessment di reattori fotovoltaici UV-C/TiO₂ per il trattamento di acque reflue: una review bibliografica « 337
- ROSA DI CAPUA,
Novità normative in materia di economia circolare e simbiosi industriale « 349

SEZIONE VIII

GOAL N. 13 – LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- CLAUDIA ILARIA SOFIA LOVASCIO
Polluter pays principle: un dovere verso le nuove generazioni « 363
- ERVINA RRUGA
Lo standard europeo dei green bonds per lo sviluppo della finanza sostenibile: quale opportunità per l'ambiente? « 373
- FRANCESCA ALTAMURA
Gli strumenti di mercato nella lotta al cambiamento climatico: riflessioni in chiave di analisi economica del diritto « 389
- NICOLÒ TREGLIA
Lo stato dell'arte e i profili evolutivi della fiscalità dei prodotti energetici: dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili nell'ottica di una transizione ecologica « 403

SEZIONE IX

GOAL N. 16 – PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

- COSIMA ILARIA BUONOCORE
Il possibile contributo dell'arbitrato allo sviluppo sostenibile « 419

MARIO SANTORO

La tutela linguistica della persona offesa dal reato nel processo penale italiano

« 435

DORELLA QUARTO

La progressiva espansione del patrocinio a spese dello Stato in ambito penale: dall'estensione "in deroga" per le vittime vulnerabili alla preclusione per gli enti

« 449

Cosima Ilaria Buonocore

IL POSSIBILE CONTRIBUTO DELL'ARBITRATO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

ABSTRACT

Tra gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 v'è l'accesso alla giustizia (*Goal 16*), sul quale si indaga nel presente saggio. Nella prima parte, partendo dall'Agenda, viene descritta la situazione attuale del sistema giudiziario civile italiano con specifico riferimento all'arbitrato, alle *adr* e agli incentivi. Nella seconda parte ci si sofferma sul ruolo che l'arbitrato, riformato, potrà ricoprire per contribuire a promuovere società pacifiche ed inclusive anche sul piano dell'accesso alla giustizia per tutti i cittadini.

Among the objectives of Agenda Onu 2030, there is access to justice (*Goal 16*), on which this essay focuses. In the first part, the contribution examines the Agenda and the current situation of the Italian civil justice system with specific reference to arbitration, *adr* and incentives. The second part focuses on the role that arbitration, in the future reformed, will be able to play to help promote peaceful and inclusive societies also in terms of access to justice for all citizens.

PAROLE CHIAVE

Sviluppo sostenibile – accesso alla giustizia – arbitrato

Sustainable development – access to justice – arbitration

SOMMARIO: 1. La crisi della giustizia civile. – 2. Giustizia pubblica e privata. – 3. Gli strumenti "incentivanti" a mediare e a negoziare. – 4. (Segue:) quelli previsti per favorire l'arbitrato. – 5. I tentativi di rilancio dell'arbitrato. – 6. L'attenzione della dottrina processualcivile verso l'accesso alla giustizia.

1. L'idea di sviluppo sostenibile induce a pensare ad un processo di ricerca del benessere in chiave ambientale ed economica. Sino a cinque anni fa, infatti, l'endiadi 'sviluppo-sostenibilità' si coniugava nella legislazione nazionale e sovranazionale pressoché esclusivamente con le locuzioni 'crescita economica' e 'sostenibilità ambientale'. L'anno 2015, con l'adozione della Risoluzione 25 settembre 2015, n. 70/1 «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», ha segnato una tappa epocale nel percorso di valorizzazione della persona, assunta al centro dello sviluppo sostenibile. I Paesi membri delle Nazioni unite hanno approvato all'unanimità l'Agenda 2030 che, senza abbandonare i fattori economici ed ambientali, dà cittadinanza a quello sociale.

Per misurare la sostenibilità, il progresso e lo sviluppo di una società, l'Agenda Onu 2030 prevede il raggiungimento di 17 obiettivi (*goals*) di sviluppo sostenibile

(*Sustainable Development Goals* – SDGs), articolati in 169 traguardi (*targets*). Il penultimo obiettivo tende alla «pace, giustizia e istituzioni solide» e consiste nel «promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli»; con il traguardo 16.3 si vuole «promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti».

Il progetto dell'Agenda globale è entrato in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2016, ma il suo recepimento a livello domestico è avvenuto nel mese di dicembre 2017 con l'adozione delle “Strategie nazionali di sviluppo sostenibile” (SNSvS), che rappresentano lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda Onu 2030 in Italia¹. Il 6 settembre 2018, la Commissione affari esteri ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, il cui termine è individuato nel 31 dicembre 2020, sull'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, con l'obiettivo di mettere a fuoco il contributo del nostro Paese alla realizzazione dei succitati obiettivi. La SNSvS è strutturata in cinque «aree», a loro volta articolate in «scelte», declinate in «obiettivi strategici nazionali». La quarta area è dedicata alla «pace» con l'obiettivo di «assicurare la legalità e la giustizia» e di «garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario» (punto III.3 obiettivi strategici)².

Lo stato di avanzamento del recepimento da parte del nostro Paese delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi e i traguardi dell'Agenda Onu 2030, è stato monitorato dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), che ha pubblicato il 26 febbraio 2020 il *Rapporto ASviS*, analizzando le disposizioni, nella materia che ci occupa, contenute nella legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020). Al punto 16.3 del Rapporto («promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire parità di accesso alla giustizia per tutti») è stato richiamato l'art. 1, comma 417, legge n. 160/2019, che si occupa esclusivamente di rinforzare gli uffici giudiziari entro determinati limiti di risorse messe a disposizione³. Quindi, per il raggiungimento dell'obiettivo europeo n. 16 il nostro Paese si è limitato a prevedere assunzioni e

¹ Le suddette strategie sono state presentate al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvate dal CIPE il successivo 22 dicembre con delibera n. 108/2017, art. 2, comma 4, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» e pubblicata in G.U. il 15 maggio 2018.

² Per la consultazione si rimanda al sito internet https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf

³ Per il Rapporto ASviS si consulti il sito https://asvis.it/public/asvis2/files/Eventi_ASviS/RapportoAnalisiLeggeBilancio2020_FINAL.pdf, ha previsto, nel settore della giustizia, interventi che mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria e riguardano essenzialmente il personale, perseguendo l'obiettivo della copertura e dell'ampliamento delle piante organiche nonché della riqualificazione del personale in servizio.

riqualificazioni del personale⁴. Nulla è stato previsto, a quanto consta, in termini di sostegno al cittadino per accedere alla giustizia civile. Un po' poco, verrebbe da dire, se è vero che l'accesso alla giustizia per tutti senza limitazioni passa attraverso organici adeguati, ma non solo, richiedendosi interventi di più ampio respiro. Come può assicurarsi il giusto processo civile se non si incide sui "tradizionali" fattori di crisi: *a*) perdurante decadimento delle strutture organizzative, *b*) ingestibile numero delle cause sul ruolo di ciascun giudice, *c*) svolgimento disordinato delle udienze civili, *d*) inadeguatezza dei criteri di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (specie in un periodo storico caratterizzato da una profonda crisi economica), *e*) aumento costante del contributo unificato richiesto per iscrivere a ruolo una causa civile, *f*) irragionevole durata dei processi civili.

Tra i valori fondanti la pacifica convivenza – esaltata dall'Agenda 2030 – assumono primaria importanza il diritto e la legalità che costituiscono il presidio più sicuro per la promozione di una società civile e di un suo armonioso sviluppo. La giurisdizione ed il processo, quindi la giustizia, hanno il fondamentale compito di assicurare l'esercizio del diritto di azione e di difesa in tempi ragionevoli e con la massima attendibilità del risultato; ne consegue che le lungaggini processuali si traducono in denegata giustizia e determinano un logorio delle relazioni c.d. di durata, dei rapporti cioè tra soggetti che condividono quotidianamente lo stesso luogo di lavoro, lo stesso luogo abitativo (ad esempio un condominio), la stessa famiglia. La giustizia statale, rischia, con il suo andamento compassato, di acuire i motivi del contendere e di danneggiare irreparabilmente la pacifica convivenza nella società.

E' noto che la giustizia civile riscuote assai meno interesse rispetto a quella penale; in un'epoca in cui le scelte del decisore politico sono spesso orientate dall'impatto mediatico o dal ritorno in termini di consenso, purtroppo è inevitabile che la giustizia civile passi in secondo piano. Certo, i processi civili, rispetto a quelli penali, raccontano piccole storie, importanti solo per chi le vive, ma riguardano la quotidianità e la vita di una moltitudine di persone.

Oltre all'insoddisfacente intervento prima ricordato (art. 1, comma 417, legge n. 160/2019) sullo specifico "goal 16" dell'Agenda Onu 2030, neppure i recentissimi sforzi compiuti dal governo italiano durante l'attuale drammatica fase emergenziale sembrano idonei ad incidere concretamente sull'ambizioso traguardo di «promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti» (*target* 16.3 del *goal* 16). In particolare, nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio) sono state previste norme miranti al rilancio della giustizia

⁴ Attualmente, a quanto consta, il Ministero per il Sud, all'interno del "Piano sud 2030", prevede, verosimilmente in connessione con l'Agenda Onu 2030, l'obiettivo di perseguire il raggiungimento del sedicesimo obiettivo (pace, giustizia e istituzioni solide) mediante il "Nuovo metodo. La rigenerazione amministrativa", che punta sul rafforzamento della mera azione amministrativa "efficace, responsabile e trasparente" a tutti i livelli (16.6) nonché nell'assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli (16.7). Sul tale "piano sud 2030", cfr. http://www.ministroperilsud.gov.it/media/1997/pianosud2030_documento.pdf.

(artt. 252 ss.), ma anche in questo caso limitatamente all'incremento del personale addetto agli uffici giudiziari.

Il 27 maggio scorso la Commissione Ue ha presentato, nell'ambito del *recovery plan*, il *Next Generation Eu*, che compendia misure per far uscire l'Europa dalla pesante recessione economica causata dalla pandemia. Con specifico riferimento all'Italia e alla perdurante situazione di stallo che caratterizza la sua economia, la Commissione Ue ha prospettato un vincolo di destinazione di una parte dei suddetti fondi in favore della giustizia civile, precisando che per rendere l'Italia più appetibile per gli investitori, operatori e imprese, sì da rilanciare l'economia, sia indispensabile rendere efficienti ed efficaci i processi civili, non solo e non tanto introducendo riforme procedurali, ma anche e soprattutto puntando al personale e alle infrastrutture.

A causa della pressoché totale paralisi della giustizia civile causata dalla pandemia in corso (e forse anche da una discutibile (dis)organizzazione della c.d. fase 2), è facile pronosticare una nuova pandemia, questa volta da "richiesta di giustizia" in quanto gli "ordinari" problemi saranno vieppiù amplificati dall'arretrato che il contenzioso civile ha collezionato in questo periodo.

2. Parallelamente alla crisi della giustizia "pubblica", anche quella "privata", nello specifico l'arbitrato, stenta ad avere la diffusione auspicata dal riformatore degli ultimi anni. Entrambe le tecniche di composizione eteronoma della lite sembrano apparire al legislatore e al cittadino poco idonee a soddisfare i bisogni e gli interessi di quest'ultimo giacché, alla cronica inefficienza della prima e allo scarso utilizzo del secondo si è puntato, da una parte, sull'utilizzo-imposizione di tecniche di composizione autonoma delle liti, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita da uno o più avvocati e, dall'altra, sull'introduzione sia di una pluralità di modelli di arbitrato irrituale in materia lavoristica – definibili "speciali" – sia di un arbitrato rituale che può prender vita in un processo già pendente in primo o secondo grado.

L'arbitrato rappresenta lo strumento agiudicativo di "giustizia alternativa" che, nel conflitto tra l'interesse di chi afferma una pretesa e l'interesse di chi tale pretesa nega o non soddisfa, contribuirebbe più d'ogni altro istituto di composizione stragiudiziale delle controversie a conservare la pace sociale tra i cittadini⁵. L'arbitrato, al pari delle *adr* così come declinate a livello europeo, rende le parti indiscusse protagoniste delle decisioni circa le modalità di svolgimento del procedimento

⁵ Benché la Commissione europea per l'efficienza della giustizia, *CEPEJ*, si sia riferita, sin dai suoi primi Rapporti, alle *adr* includendovi, insieme con la mediazione e la conciliazione, l'arbitrato, non v'è dubbio che quest'ultimo ricopra un posto a sé stante rispetto agli altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, strutturati invece come percorso negoziale di "alternativa alla giustizia". Sugli aspetti legati alle *adr*, v. M. Bove, *Le adr e la composizione stragiudiziale delle controversie: obblighi ed opportunità per il sistema della giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, p. 31; Id., *Le condizioni di procedibilità con funzione di prevenzione: problematiche processuali ed opportunità per la giustizia civile*, *ivi*, 2018, p. 363.

mediante un mandato conferito a persone scelte fiduciarmente, ma con la differenza, di non poco momento, che solo con l'arbitrato il soggetto terzo, incaricato di definire la controversia, pronuncia la decisione a seguito di un vero e proprio giudizio, durante il quale alcuna parte viene chiamata a "mediare", a raggiungere un accordo mediante reciproche rinunce: l'arbitro giudica e decide; con la convenzione di arbitrato, e ancor di più con la clausola compromissoria, le parti dimostrano di essere perfettamente consapevoli del fatto che intendono conseguire una decisione sulle loro contrapposte posizioni, e che questa decisione giunga da un soggetto terzo, da loro stesse congiuntamente individuato, riponendo per ciò in lui *a priori*, la fiducia di ricevere una pronuncia "giusta". Ma, soprattutto, solo con l'arbitrato (rituale) si consegue un provvedimento che ha, data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giurisdizionale.

La scelta verso l'arbitrato è supportata inoltre da numerosi altri vantaggi, giacché le parti – e non ultimi gli operatori economici – possono contare su un organo decidente particolarmente specializzato, sulla riservatezza della questione e della decisione, su ragionevoli tempi per lo svolgimento del procedimento, nonché su uno strumento pressoché preferenziale rispetto ad altri vista la sua attitudine a dirimere conflitti transnazionali.

Anche la Corte costituzionale con un'importante pronuncia in tema di arbitrato ha evidenziato che i due strumenti eteronomi di risoluzione delle controversie, vale a dire la giurisdizione civile contenziosa e l'arbitrato, operano nello stesso modo: «l'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con la garanzia del contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria»⁶.

⁶ Corte cost., 28 novembre 2001, n. 376, in *Riv. proc.*, 2002, pp. 351 ss., con nota favorevole di E.F. Ricci, *La «funzione giudicante» degli arbitri e l'efficacia del lodo (un gran arrêt della Corte Costituzionale)*; in *Giust. civ.*, 2001, I, pp. 2887 ss., con commento favorevole di R. Vaccarella, *Il coraggio della concretezza in una storica decisione della Corte costituzionale*; ivi, 2002, II, pp. 5 ss., con commenti di B. Sassani, F.P. Luiso, F. Auletta e B. Capponi, *Sulla legittimazione del giudice privato a sollevare questione di incostituzionalità*, nonché di F. Danovi, *Gli arbitri rituali come giudici di fronte alla sospetta incostituzionalità della legge*, *ibid.*, pp. 471 ss.; in *Temi rom.*, 2001, pp. 4 ss., con commento favorevole di P. Biavati, *La Consulta: arbitro e giudice sono fungibili*, favorevole di A. Briguglio, *Una decisione coraggiosa, ragionevole ed utile*, parzialmente favorevole di A. Baldassarre, *Una apertura con qualche dubbio*, favorevole di E. Del Prato, *Gli arbitri tra giudice delle leggi e Suprema corte*, favorevole di E. Resta, *Giudizio arbitrale e questione di costituzionalità*, di F.A. Satta, *...era ora!!!*, M. Tamponi, *Pregiudizialità costituzionale e giudizio arbitrale*; in *Foro it.*, 2002, I, 1 pp. 649 ss., con nota di R. Romboli; in *Riv. arb.*, 2002, pp. 633 ss., spec. pp. 647 s., con osservazioni parzialmente favorevoli di G. Verde, *Pubblico e privato nel processo arbitrale*; in *Riv. trim.*, 2002, pp. 263 ss., con nota contraria di G. Ruffini, *Arbitri, diritto e costituzione (riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale, 28 novembre 2001, n. 376)*; in *Riv. arb.*, 2001, p. 657, con nota favorevole di A. Briguglio, *Merito e metodo nella pronuncia della Consulta che ammette gli arbitri rituali alla rimessione pregiudiziale costituzionale*; in *Riv. crit. dir. priv.*, 2002, p. 305, con commento favorevole per le premesse e contrario per le conclusioni di M. Bove, *Gli arbitri di fronte alla questione di legittimità costituzionale (riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale 28 novembre 2001, n. 376)*; in *Giur.*

Nonostante ciò l'istituto arbitrale non riscuote quell'*appeal* sperato, e le ragioni sono varie e a lungo dibattute: il costo del procedimento arbitrale, la scarsa conoscenza dello strumento da parte degli operatori economici e, in generale, la mancanza di una cultura alla via arbitrale che lo valorizzi, poiché dirimere una controversia senza l'impiego del tribunale e del giudice spesso è un fatto meramente culturale. È su questo aspetto che si ritiene utile concentrare l'attenzione, per tentare di capire se le ragioni di insuccesso dell'arbitrato in Italia possano essere affrontate e risolte sì da renderlo realmente apprezzabile ed idoneo ad incidere positivamente sul raggiungimento dell'obiettivo 16 dell'Agenda Onu 2030.

Posto che tale obiettivo tende a realizzare «pace, giustizia e *istituzioni solide*», è irrealistico ipotizzare di inserire l'arbitrato domestico, così come oggi disciplinato, nel solco tracciato dall'Agenda Onu⁷ ed assurgere, oltre che a strumento di pace – che come si è poc'anzi osservato è saldamente ancorato nella natura stessa dell'arbitrato –, anche ad istituzione “solida”, laddove essa è intesa come un coinvolgimento delle autorità statali e quindi capace di offrire perlomeno un'immagine di maggiore supporto affidabile nell'organizzazione dell'istituzione, divenendo per ciò esso stesso un'istituzione *lato sensu* solida, nonché a strumento di giustizia accessibile a tutti i cittadini. Se, invece, si inizi a por mano ad una ragionata revisione dell'istituto dell'arbitrato, che non guardi marchingegni procedurali, ma profili organizzativi e di fruibilità, che pesano negativamente sul suo scarso *appeal*, forse non sarà del tutto utopistico rivendicare un ruolo di autentica giustizia arbitrale, così come qualunque altro procedimento speciale regolato nel Libro IV del c.p.c.

Ciò non significa, ovviamente, che la disciplina positiva dell'arbitrato domestico non possa incidere positivamente sulla sua diffusione. Tale incidenza tuttavia è concretamente apprezzabile e valutabile solamente quando sia posto in campo un più ampio e meditato intervento riformatore che ad un tempo razionalizzi le norme processuali dell'arbitrato e restituisca alla giustizia resa dall'autorità giurisdizionale

it., 2002, pp. 689 ss., con nota favorevole di G. Canale, *Anche gli arbitri rituali possono sollevare la questione di legittimità costituzionale di una norma*; in *Giur. cost.*, 2001, pp. 4219 ss., con nota di E. Odorisio, *La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge nel giudizio arbitrale*, e di Esposito, *Si aprono le «porte del cielo»: dall'arbitrato al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica*, pp. 3757 ss.; in *Corr. giur.*, 2002, pp. 1010 ss., con nota favorevole di M. Fornaciari, *Arbitrato come giudizio a quo: prospettive di una possibile ulteriore evoluzione*; G. Iudica, *Arbitrato e questioni di legittimità costituzionale*, in Aa.Vv., *Studi in onore di Piero Schlesinger*, III, Milano, 2004, pp. 3879 ss. Su un'analisi della sentenza di Corte cost. n. 376/2001 cit., successiva alla sua pronunzia, v. C. Punzi, *La natura dell'arbitrato e la contrapposizione di un arbitrato libero all'arbitrato rituale*, in *Riv. proc.*, 2019, pp. 1 ss., spec. p. 10, nt. 20; Id., *Le nuove frontiere dell'arbitrato*, cit., pp. 11 ss.; Id., *Disegno sistematico*, cit., II, pp. 194 ss.; G. Monteleone, *Arbitrato e giurisdizione nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Giusto proc. civ.*, 2006, pp. 19 ss., spec. p. 23; G. Ruffini, *L'arbitrato come equivalente della giurisdizione statale: linee evolutive*, in *Riv. proc.*, 2018, pp. 1 ss., spec. pp. 22 s.

⁷ Nonché nella politica dell'Unione europea nella quale assume un ruolo centrale il promovimento di azioni volte a sviluppare e incentivare strumenti alternativi di risoluzione delle liti con la finalità di garantire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune (art. 81, par. 2 lett. g), Trattato FUE).

efficienza ed efficacia, dissuadendo altrimenti la parte che non ha fretta di arrivare ad una conclusione – che probabilmente non le sarà favorevole, giacché l’interesse ad accelerare l’esito della causa è solo di una delle parti – dalla scelta della via arbitrale. Se, poi, alla lentezza della giustizia pubblica e alla non sempre lineare disciplina dell’arbitrato domestico, si aggiunga l’irrealizzato adeguamento culturale verso l’arbitrato, che si traduce anche nel poco utilizzo della clausola compromissoria, il fallimento è pressoché decretato: infatti un conto è un arbitrato frutto di una clausola compromissoria “al buio” e cioè prima della nascita della controversia, quando non si sa se e quale controversia sorgerà e chi potrà avere il buon diritto dalla sua, un altro conto è invece l’arbitrato frutto di un compromesso (l’accordo delle parti in un momento in cui è pressoché escluso *a priori* che possa esservi) giacché è per lo meno difficile ipotizzare – salvo che la controversia abbia evidenti elementi di riservatezza – che le parti, ad inadempienza contrattuale avvenuta, decidano di comune accordo di far giudicare la controversia nei ragionevolissimi termini di 240 giorni.

3. Partendo dal secondo ostacolo poc’anzi menzionato (la tradizionale preferenza per gli uffici giudiziari) intimamente connesso al primo (i costi dell’arbitrato a carico delle parti), può essere utile soffermarsi sull’intervento del legislatore domestico finalizzato a diffondere la cultura della composizione stragiudiziale delle controversie, con l’obiettivo di deflazionare il contenzioso giurisdizionale, mettendo a confronto l’attenzione riservata, da una parte, agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita da uno o più avvocati e, dall’altra, all’arbitrato.

I primi due, introdotti rispettivamente con il d.lgs. n. 28/2010 e con il d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, prevedono meccanismi “forti” miranti ad “persuadere” i litiganti sulla convenienza del loro utilizzo.

Quanto al procedimento di mediazione⁸, il legislatore ha previsto, per talune materie, il ricorso ad esso come condizione di procedibilità della domanda giudiziale

⁸ Sulla mediazione v. G. Balena, *Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, p. 1284; Id., *Mediazione obbligatoria e processo*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, pp. 333 ss.; G. Monteleone, *La mediazione «forzata»*, *ivi*, 2010, 21; G. Trisorio Liuzzi, *Sull’onere di promuovere la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo*, *ivi*, 2016, p. 111; Id., *La nuova disciplina della mediazione. Gli obblighi informativi dell’avvocato*, *ivi*, 2010, p. 979; F.P. Luiso, *Il modello italiano di mediazione. Il “giusto” procedimento di mediazione (contraddittorio, riservatezza, difesa, proposta)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 213; G. Scarselli, *L’incostituzionalità della mediazione di cui al d.leg. 28/10*, in *Foro it.*, 2011, V, c. 54; Id., *La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno*, *ivi*, 2010, V, c. 146; I. Pagani, *Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272*, in *Corr. giur.*, 2013, p. 262; M. Bove, *La mediazione delegata*, in *Riv. arb.*, 2018, p. 459; G. Impagnatiello, *La domanda di mediazione: forma, contenuto, effetti*, *ivi*, 2011, p. 701; D. Dalfino, *Mediazione civile e commerciale*, in S. Chiarloni (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, Zanichelli, Bologna, 2016; Id., *Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: quando la cassazione non è persuasiva*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 1325; G. Reali, *La mediazione come condizione di procedibilità della domanda, tra dubbi interpretativi e incertezze applicative*, *ivi*, 2015, p. 979; Id., *La mediazione obbligatoria riformata*, *ivi*, 2014, pp. 729 ss.; S. Chiarloni (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile, La mediazione obbligatoria e delegata: riflessi sul processo civile*, in *Annali*

e, benché nel 2012 la Corte costituzionale abbia dichiarato illegittime, per eccesso di delega, le disposizioni relative alla mediazione obbligatoria, il legislatore, con un successivo intervento normativo, le ha prontamente reintrodotte mediante il d.l. n. 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito dalla l. n. 98/2013 modificando alcuni dei profili oggetto di censura, ed infine confermate con l'introduzione dell'art. 11-ter, d.l. n. 50/2017 (c.d. manovrina), convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017. In generale, per il procedimento di mediazione è previsto che l'avvocato dell'attore, al momento del conferimento dell'incarico, è tenuto, a pena di annullabilità del contratto di patrocinio, ad informare il proprio assistito «chiaramente e per iscritto» della facoltà di avvalersi di tale istituto nonché delle agevolazioni fiscali che, ai sensi dei commi 17 e 20, d.lgs. 28 cit., possono derivarne (art. 4, 3° comma). Sempre per incentivare il ricorso alla mediazione, è previsto, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis del d. lgs. 28, che se taluna delle parti non partecipa «senza giustificato motivo» al procedimento di mediazione, da tale comportamento il giudice, nell'eventuale successiva instaurazione del giudizio, «può desumere argomenti di prova» in suo danno; nella medesima ipotesi, se la parte poi si costituisce nel giudizio – dimostrando perciò che l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione non dipendeva dalla non contestazione sulla fondatezza della domanda – «il giudice condanna la parte» al versamento in favore «del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio». Ancora nella logica di incentivare il ricorso alla mediazione, salvo che non ricorrano i presupposti per disporre la compensazione delle spese, è previsto che la parte che abbia rifiutato la proposta di mediazione formulata dal mediatore, ove sia risultata vittoriosa in sede giudiziale ma nei limiti della proposta di mediazione⁹, è condannata non soltanto a rimborsare alla parte soccombente le spese da quest'ultimo sostenute nel periodo successivo alla formulazione della proposta di mediazione e quelle relative all'indennità corrisposta al mediatore e all'eventuale compenso dovuto all'esperto nominato dal mediatore stesso, ma anche a versare a favore del bilancio dello Stato un'ulteriore somma, di importo pari al contributo unificato applicabile alla controversia. Se invece il provvedimento del giudice non corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata in sede di mediazione, il giudice non può condannare la parte vittoriosa alla rifusione delle spese, ma può, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte per il compenso del mediatore e dell'eventuale esperto (art. 13, commi 1 e

fac. giur. Taranto, 2011, pp. 531 ss.; G. Battaglia, *La nuova mediazione «obbligatoria» e il processo oggettivamente e soggettivamente complesso*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, p. 126; R. Tiscini, *La mediazione civile e commerciale*, Giappichelli, Torino, 2011; A.D. De Santis, *La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*, in *Foro it.*, 2013, V, c. 265; E. Cavuto, *La nuova mediazione obbligatoria: una scommessa già persa?*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, p. 531; e anche, *si vis*, C.I. Buonocore, *La Consulta e l'incostituzionalità dell'obbligo del previo tentativo di mediazione*, in *Lavoro giur.*, 2013, pp. 483 ss.; Ead., *La mediazione ex d.leg. n. 28/2010: una procedura conciliativa aggiudicativa travestita da facilitativa?*, *ivi*, 2012, pp. 125 ss.

⁹ G. Balena, *Istituzioni di diritto processuale civile*⁵, I, Cacucci, Bari, 2019, p. 316.

2). Infine l'accordo di mediazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a condizione che tutte le parti aderenti al suddetto accordo siano assistite da un avvocato, ciascuno di essi lo abbia sottoscritto e infine se l'avvocato attesti e certifichi la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale nonché del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (art. 12).

Analogamente alla mediazione, anche per la negoziazione assistita il legislatore si è affidato alla tecnica della condizionalità processuale, prevedendo che per talune materie il suo esperimento sia obbligatorio¹⁰. In generale, l'avvocato invita la parte a stipulare la convenzione e ha il «dovere deontologico» di informarla, per iscritto, circa la possibilità di ricorrere a tale strumento (art. 2, comma 7, d.l. n. 132/2014); l'invito deve essere sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e contenere, per “incentivare” l'adesione dell'altra parte, l'avvertimento che la mancata risposta o il rifiuto «può essere valutato dal giudice al fine delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, c.p.c.» (art. 4, comma 1, d.l. n. 132 cit.). La convenzione di negoziazione, redatta per iscritto a pena di nullità, deve essere sottoscritta dalle parti e dagli avvocati, i quali devono inoltre certificare tanto l'autografia delle sottoscrizioni quanto la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5, comma 2). L'accordo che compone la controversia mediante negoziazione assistita costituisce titolo esecutivo e, pur nel silenzio della norma (la quale laconicamente fa riferimento al titolo esecutivo [«l'accordo che compone la controversia ... *costituisce titolo esecutivo*»]), è titolo idoneo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5, comma 1). Invece, ove l'accordo contenga un contratto o comunque un atto soggetto a trascrizione, occorre che le sottoscrizioni siano autenticate da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, comma 3).

Entrambi gli strumenti qui brevemente analizzati nel loro “bifrontismo” – suscettibili di essere, a seconda dei casi, obbligatori e “incentivanti” – evidenziano concreti sforzi compiuti dal legislatore per diffondere la cultura della composizione stragiudiziale della lite, seppur non particolarmente efficaci, visti i risultati poco esaltati sino ad ora raggiunti¹¹.

¹⁰ G. Trisorio Liuzzi, *La procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, p. 1; D. Dalfino, *La negoziazione assistita da uno o più avvocati*, in A.a. V.v., *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, in D. Dalfino (a cura di), Giappichelli, Torino 2015, p. 27; F.P. Luiso, *La negoziazione assistita*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 2015, p. 649.

¹¹ Sul rapporto di esclusione, di alternatività e di cumulo tra i percorsi negoziali, v. M. Bove, *Le condizioni di procedibilità con funzione di prevenzione: problematiche processuali ed opportunità per la giustizia civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 367.

4. Venendo ora all'istituto dell'arbitrato, non si può fare a meno di notare come gli interventi riformatori ad esso riservati siano finalizzati anche in questo caso a proclamare la diffusione della cultura al suo ricorso, ma con la non lieve differenza che tali interventi non contengono apprezzabili "incentivi" in tal senso.

In estrema sintesi dal 2006 il codice di rito disciplina l'arbitrato rituale ed irrituale (art. 808-*ter*), prevedendo per quest'ultimo alcuni motivi di annullabilità del lodo che non attengono prettamente ai vizi del contratto, ma alle regole del procedimento; ciò genera confusione – ed anche una minima sovrapposizione – tra i due modelli di arbitrato.

Nel 2010, con specifico riguardo alle controversie di lavoro, la legge n. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro") ha riscritto, con l'art. 31, gli artt. 412, 412 *ter*, 412 *quater* e ridisegnato in generale le modalità di arbitrato irrituale per tali controversie. L'art. 412 disciplina un arbitrato che le parti possono attivare in qualunque fase del tentativo (ormai facoltativo) di conciliazione oppure al termine di tale procedimento, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere tale controversia. Il lodo deve essere pronunciato entro sessanta giorni dal conferimento del mandato, altrimenti l'incarico si intende revocato; il lodo, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, «produce gli effetti di cui all'art. 1372 e all'art. 2113, 4° comma, c.c.»: il legislatore, dunque, rimanda alla disciplina della transazione, come se fosse intervenuta tra le parti, ma precisando la limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 2113, lascia arguire che è esclusa l'impugnazione del lodo per violazione dei «diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.» (art. 2113, comma 1, c.c.). Il lodo è qualificato espressamente come irrituale (comma 4); infatti è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro nel termine di trenta giorni dalla sua notifica. In assenza di impugnazione ovvero se quest'ultima è respinta, il lodo viene depositato nella cancelleria del tribunale affinché il giudice, su istanza della parte interessata, provveda, accertatane la regolarità formale, a dichiararlo esecutivo. Si tratta perciò di un arbitrato "ibrido" poiché è irrituale ai sensi dell'art. 808-*ter* espressamente richiamato, ma può essere munito della clausola di esecutorietà, come se fosse un lodo rituale, ed infine è impugnabile in un termine di gran lunga inferiore rispetto a quello di prescrizione previsto per l'azione di annullamento dei contratti e di decadenza previsto per le decisioni degli arbitri rituali.

L'art. 412-*ter* disciplina le procedure di conciliazione e di arbitrato contemplate nei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative.

L'art. 414-*quater* regola un altro modello di arbitrato irrituale "ibrido" consentendo ad una delle parti, in assenza di qualsivoglia convenzione arbitrale, di notificare un ricorso con la nomina del proprio arbitro; il convenuto se intende aderire alla risoluzione arbitrale, deve nominare il proprio arbitro. In assenza di accordo tra i due arbitri, sulla scelta del presidente del collegio provvede il presidente del tribunale. Il procedimento, abbastanza articolato e rigido, ricalca il rito del lavoro. Il collegio

arbitrale decide con un lodo irrituale, la cui efficacia e regime giuridico sono identici a quanto previsto dall'art. 412.

Ancora, l'art. 31, comma 10, legge n. 183/2010 prevede che le parti possano inserire nel contratto individuale di lavoro una clausola compromissoria (non consentita qualora la controversia riguardi il licenziamento) a condizione che sia prevista dagli accordi interconfederali o dai Ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e altresì certificata dagli organismi di certificazione ex art. 76, d.lgs. n. 276/2003. Il procedimento ricalca quello disciplinato dagli artt. 412 e 412-*quater*.

Infine, il successivo comma 12 introduce un'ipotesi di arbitrato che può avere ad oggetto sia le cause di lavoro privato di cui all'art. 409 c.p.c. sia quelle di lavoro pubblico di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001. Tale procedimento arbitrale si svolge dinanzi alle camere arbitrali istituite presso gli organi di certificazione che lo regolamentano; per gli effetti del lodo ed il regime della sua impugnazione, vengono richiamati espressamente i commi 3 e 4 dell'art. 412 c.p.c.

La pluralità dei modelli testé delineati non contribuisce certo a incentivare l'istituto arbitrale in un settore, quale è quello della giustizia del lavoro, che può beneficiare di un rito che tutto sommato è "concentrato".

5. Nel 2014 il legislatore¹², col dichiarato intento di adottare «misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», ha introdotto un arbitrato endoprocessuale¹³; la facoltà di proseguire in sede arbitrale un processo già pendente innanzi l'autorità giudiziaria non rappresenta, invero, una novità, poiché già la Corte costituzionale con la sentenza n. 223/2013, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 819 *ter*, comma 2, c.p.c. nella parte in cui esclude(va) l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo di regole

¹² V. d.l. 13 settembre 2014, n. 132, conv. in legge 10 novembre 2014, n. 162.

¹³ Ad onta dello spirito del legislatore del 2005, che aveva manifestato l'intendimento di «riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato» (art. 1, comma 3, lett. b), legge n. 80/2005), il legislatore del 2014 ha reso plasticamente evidente la circostanza di aver dimenticato tale volontà. Su tale modello di arbitrato, v. G. Balena, *Il trasferimento in sede arbitrale dei giudizi pendenti*, in *Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato (d. l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in l. 10 novembre 2014, n. 162)*, in *Foro it.*, 2015, V, c. 17; M. Bove, *Sul c.d. arbitrato forense (art. 1 d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14)*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, pp. 205 ss.; A. Briguglio, *L'ottimistico Decreto-legge sulla "degiurisdizionalizzazione" ed il trasferimento in arbitrato delle cause civili*, in *Riv. arb.*, 2014, pp. 633 ss.; V. Vigoriti, *Il "trasferimento" in arbitrato: l'inizio di un'inversione di tendenza?*, in www.judicium.it (1° ottobre 2014); D. Borghesi, *La delocalizzazione del contenzioso civile: sulla giustizia sventola bandiera bianca?*, ivi (5 dicembre 2014); F.S. Damiani, *Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria*, in D. Dalfino (a cura di), *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, Giappichelli, Torino 2013, p. 4; L. Viola, *Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014)*, ivi (12 febbraio 2015).

corrispondenti all'art. 50 c.p.c., aveva esteso l'operatività del principio di continuazione del processo nell'ambito dei rapporti tra arbitri e giudici statuali¹⁴.

Su istanza congiunta delle parti, la controversia, pendente in tribunale o in appello, che non abbia ad oggetto diritti indisponibili e che non verta in materia di previdenza e assistenza sociale, nonché di lavoro (salvo che la pretesa trovi la propria fonte esclusiva nel contratto collettivo di lavoro e che lo stesso preveda e disciplini la soluzione arbitrale), può essere devoluta ad un collegio arbitrale. Tale facoltà è esperibile finché la causa non sia stata assunta in decisione, fermi restando gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla proposizione della domanda giudiziale. Tale arbitrato (rituale¹⁵) segue le regole contenute nel titolo VIII del libro IV del c.p.c., per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso decreto istitutivo; in particolare, sono previste delle conseguenze qualora, migrata la causa dall'autorità giurisdizionale all'arbitro, il lodo non venga pronunciato; ma tali conseguenze sono tipizzate solo se il passaggio avvenga in grado di appello: in tal caso, se il passaggio avviene in grado di appello e nei centoventi giorni (prorogati eventualmente di trenta) dall'accettazione della nomina del collegio arbitrale non venga pronunciato il lodo, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di sessanta giorni, altrimenti si estingue ai sensi dell'art. 338 c.p.c. L'individuazione dell'arbitro non è lasciata alla piena disponibilità delle parti, ma egli è nominato tra gli avvocati iscritti nell'albo dell'ordine degli avvocati del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello ove la causa pende: il giudice verificata la sussistenza delle citate condizioni, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati per la nomina dell'arbitro; per tale ragione si parla di arbitrato "forense"¹⁶. E' impedito, pertanto, alle parti scegliere arbitri che non siano avvocati e arbitri che siano avvocati in fori diversi da quello ove pende la causa, con una forte limitazione sull'uso dello strumento in quanto non si vede il motivo che possa indurre i convenuti a trasferirsi in arbitrato o coloro che abbiano vinto in primo grado a fare tale scelta quando pende il giudizio di appello, ove si consideri che il ricorso all'"arbitrato forense" comporta pur sempre un costo addizionale a quello della ordinaria difesa processuale, già sopportata

¹⁴ Cfr. Corte cost., 19 luglio 2013, n. 223, in *Foro it.*, 2013, I, c. 2690, con note di E. D'Alessandro, *Finalmente! La Corte costituzionale sancisce la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva nei rapporti tra arbitro e giudice*; M. Acone, «Translatio iudicii» tra giudice ed arbitro: una decisione necessariamente incompiuta o volutamente pilatesca?, e R. Frasca, *Corte cost. n. 223 del 2013 e art. 819 ter c.p.c.: una dichiarazione di incostituzionalità veramente necessaria?*; in *Giusto proc. civ.*, 2013, p. 1107, con nota di M. Bove, *Sulla dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 819-ter c.p.c.*; e in *Corriere giur.*, 2013, pp. 1109 ss., con nota di C. Consolo, *Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa*.

¹⁵ Pur non menzionando espressamente la tipologia di arbitrato, rituale o libero, pare non esservi dubbi a tal proposito poiché l'art. 1, comma 3, del d.l. cit. afferma, in riferimento al lodo, che «ha gli stessi effetti della sentenza», usando, quindi, una locuzione che riecheggia il disposto dell'art. 824 *bis* c.p.c., e, conseguentemente, esclude si possa richiedere un lodo negoziale ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c.

¹⁶ M. Bove, *Sul c.d. arbitrato forense*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2015, pp. 205 ss.

dalle parti nel primo e nel secondo grado, laddove nulla è stato concretamente previsto in termini di incentivi economici¹⁷.

Col dichiarato intento di ovviare a tale problema, il decreto ministeriale 12 aprile 2016, n. 61 ha previsto una riduzione dei parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati, nonché specifici criteri di assegnazione degli incarichi.

Sulla scia dell'arbitrato *in itinere* si colloca la possibilità riconosciuta ai consigli circondariali degli ordini degli avvocati di istituire camere arbitrali e di conciliazione ovvero organismi di risoluzione alternativa delle controversie¹⁸, anche d'intesa con altri ordini appartenenti allo stesso distretto, regolamentando e strutturando le camere in base ai connotati indicati nel regolamento ministeriale, sì da avere uniformità statutaria ed organizzativa su tutto il territorio nazionale. Ciò implica naturalmente che le eventuali camere arbitrali e di conciliazione già attive presso alcuni consigli dell'ordine hanno dovuto uniformare i propri statuti alla nuova disciplina.

La tutela arbitrale diventa in tal modo accessibile per un insieme eterogeneo di controversie. Le materie sono quelle arbitrabili così come previsto dall'art. 806 c.p.c., che il Ministro della giustizia ha suddiviso in sei aree, elencate nella Tabella A allegata al regolamento: 1) diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio, locazioni, responsabilità civile; 2) diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale; 3) diritto bancario e finanziario, diritto delle procedure concorsuali; 4) diritto del lavoro, della previdenza e assistenza sociale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto internazionale, diritto del commercio internazionale, e diritto dell'Unione europea.

L'ampio ventaglio delle previsioni ora elencate si espande dunque sino a ricomprendere l'arbitrabilità degli affari contenziosi amministrativi e, più in generale, dei rapporti tra amministrazione e cittadino, dunque anche i diritti soggettivi e gli interessi legittimi, favorendo con tutta evidenza una politica di diffusione capillare dell'arbitrato svolto entro contesti ritenuti adeguatamente "garantisti" per entrambe le parti in lite.

Per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione della camera arbitrale occorre rilevare che è previsto che essa operi presso la sede del consiglio dell'ordine

¹⁷ In riferimento alla ragione che ha indotto il riformatore a prevedere tale forma di arbitrato, v. G. Costantino, *Tutela dei diritti e regole del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, p. 1438, il quale ricorda che «qualche tempo prima, a Matera, in un periodo in cui il tribunale aveva manifestato gravi carenze di organico, in base ad un protocollo tra il capo dell'ufficio giudiziario ed il consiglio dell'ordine degli avvocati, era stata realizzata una esperienza in tal senso, conclusasi con il superamento dell'emergenza. La regola condivisa ha avuto successo per un breve lasso di tempo. Quella generale ed astratta ha conseguito un risultato di mera immagine al momento della sua emanazione. Ogni proposta di riforma potrebbe essere preceduta da una sperimentazione in base a regole condivise».

¹⁸ V. l'art. 29, comma 1, lett. n), l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», nonché il d.m. 14 febbraio 2017, n. 34, rubricato «Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1 lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

degli avvocati ove è istituita, avvalendosi del personale di quest'ultimo. E' gestita da un consiglio direttivo, con un numero di componenti che varia a seconda del numero degli iscritti, scelti tra i soggetti dotati di particolari requisiti; il consiglio elegge liberamente un presidente e tiene l'elenco degli arbitri e dei conciliatori, che si forma a domanda documentata degli avvocati aspiranti a ricoprire il ruolo di arbitro; ha il compito di designare l'arbitro o il conciliatore secondo un meccanismo di rotazione, ma anche le parti possono direttamente attingere all'elenco, scegliendo di comune accordo il presidente del collegio arbitrale. Quindi, la competenza statutaria viene affidata a ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati, che ha il compito di attivarsi per organizzare internamente il funzionamento della camera, ma non è sovraordinato al collegio arbitrale, operando, come tutti gli arbitrati amministrati, in piena autonomia.

Gli interventi di riforma – mettendo da parte la non opportuna proliferazione dei modelli di arbitrato in materia lavoristica – sono apprezzabili nella misura in cui hanno acceso i riflettori sull'arbitrato e hanno altresì previsto dei meccanismi di collegamento dell'arbitrato ad un'“istituzione solida/forte”, quali sono i consigli dell'ordine degli avvocati che, pur essendo enti pubblici non economici a carattere associativo, hanno una salda ed affidabile organizzazione, ancorata per di più nei tribunali. Tale collegamento ben potrebbe soddisfare uno degli requisiti dell'obiettivo 16 dell'Agenda Onu 2030, cioè rafforzare le istituzioni ove svolgere il servizio giustizia che, nel nostro caso, verrebbe garantito con la risoluzione arbitrale delle controversie.

6. L'accesso alla giustizia e la rimozione dei principali ostacoli che ad esso si frappongono assunti tra gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 non sono invero tematiche propriamente nuove per la dottrina processualcivilistica, che già sul finire degli anni Settanta le aveva già acutamente analizzate: veniva infatti evidenziato che, pur nella diversità delle tradizioni giuridiche, culturali e sociali riscontrabili a livello sovranazionale, alcune linee di sviluppo ben possono essere convergenti e che «nel loro complesso costituiscono un vero e proprio *movimento di riforma su scala mondiale*, mirante a realizzare concretamente una giustizia più accessibile»¹⁹. Tale «grandioso movimento di riforma»²⁰ contemplava – oltre all'assistenza legale ai meno abbienti e alla tutela dei diritti ed interessi dei “consumatori” ed in materia ambientale – il promuovimento dell'istituzione di fori speciali per le controversie di minore entità economica, la valorizzazione di schemi alternativi rispetto a quelli tradizionali e l'utilizzazione di procedure ispirate a criteri di maggiore informalità²¹. All'epoca, quelle questioni, che si agitavano a livello sovranazionale, erano focalizzate a livello

¹⁹ M. Cappelletti, *Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologico*, in *Foro it.*, 1979, V, c. 54 ss., spec. c. 56 (corsivo dell'Autore). Sul punto v. anche Id., voce *Accesso alla giustizia*, in *Enc. giur. Treccani*, I, Roma, 1988; Id., *Accesso alla giustizia come programma di riforma e come metodo di pensiero*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 233.

²⁰ Così definito dallo stesso M. Cappelletti, *Accesso alla giustizia*, cit., p. 56.

²¹ M. Cappelletti, *Accesso alla giustizia*, cit., p. 57.

domestico sulla necessità di riformare la magistratura onoraria per alleggerire il carico di lavoro dei giudici togati e attuare il precetto costituzionale che prevede la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia²². Per tentare dunque di spegnere l'“incendio” che stava per divampare sul processo civile²³, si puntò, per quanto in questa sede interessa, a rivalutare e a potenziare il conciliatore che, giova rammentare, nella vigenza del codice di rito del 1865 era regolato insieme con l'arbitro²⁴. Ma tali giudicanti hanno goduto (e godono) di dignità differente: solo il primo è menzionato nella legge sull'ordinamento giudiziario sin da quella del 1865 (legge 6 dicembre, n. 2626, art. 1) tra gli organi giurisdizionali; a ciò si aggiunga che, con il codice del 1940 entrambe le figure sono state mantenute, ma collocate in Libri diversi: il conciliatore nel II «del processo di cognizione», mentre l'arbitro nel Libro IV «dei procedimenti speciali». Tale “distanziamento” ha reso plasticamente evidente la volontà del legislatore di dare all'istituto arbitrale una dignità diversa: il procedimento arbitrale, inquadrato tra i procedimenti speciali, si pone come alternativa al procedimento ordinario e non ha nulla a che vedere con le *adr*, in disparte la sola considerazione che il procedimento si svolge fuori dal processo statale.

Pertanto, è auspicabile un intervento riformatore che valorizzi il ruolo centrale dell'arbitrato nella composizione eteronoma della lite, riducendo il ventaglio di modelli di arbitrato e l'eccessiva regolamentazione; al contempo occorre risaltare la netta cesura tra l'arbitrato e le tecniche di mediazione e di conciliazione (legame che il legislatore dell'attuale codice ha opportunamente sciolto) onde liberare l'arbitrato dagli spazi considerevolmente angusti in cui è attualmente costretto²⁵. Infine, è auspicabile iniziare a evitare di dipingere l'arbitrato come uno strumento solo per ricchi²⁶, quando invece è il servizio giurisdizionale pubblico che ha ormai dei costi sempre più proibitivi (in termini di adempimenti fiscali, di compensi da corrispondere agli ausiliari del

²² Lo ricorda F. Cipriani, *Dal conciliatore al giudice di pace?*, in *Foro it.*, 1982, V, c. 49. Su questi rilievi v. Id., *I problemi del processo di cognizione tra passato e presente*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 39 ss. ed anche in Id., *Il processo civile nello Stato democratico*, Esi, Napoli, 2006, p. 53. Per ampi approfondimenti sul giudice (onorario) di pace v. G. Reali, *Il nuovo giudice onorario di pace*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, pp. 417 ss.

²³ Nel 1971, allorquando si elaborò il bilancio del processo di cognizione a trent'anni dall'emanazione del nuovo codice, Virgilio Andrioli ebbe ad ammonire che «la casa brucia»: V. Andrioli, *Intervento*, in *Atti del IX Convegno nazionale* dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, (Sorrento-1971), Giuffrè, Milano, 1974, p. 104.

²⁴ Pisanelli intese aprire il c.p.c. con le norme sull'arbitrato e sulla conciliazione: l'ordinamento, in armonia con il codice, preferiva che le controversie civili fossero risolte dalle parti, da sole o attraverso persone di loro fiducia. Così F. Cipriani, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Ideologie e modelli del processo civile*, Esi, Napoli, 1997, p. 9.

²⁵ Se, poi, alla ancora diffusa non evoluta cultura dell'arbitrato si aggiunga la circostanza che nelle relazioni annuali tenute dal presidente della suprema Corte di cassazione sull'amministrazione della giustizia, poco spazio viene ultimamente riservato all'arbitrato, e addirittura se volgiamo lo sguardo alle ultime quattro relazioni, dell'arbitrato non v'è affatto traccia (le relazioni sull'amministrazione della giustizia degli anni 2014 e 2015 contengono cenni all'arbitrato c.d. forense), appare legittimo prognosticare un futuro non particolarmente esaltante per il nostro istituto.

²⁶ In questo senso, v. F. Cipriani, *Note minime (e liete) sull'arbitrato*, in *Riv. arb.*, 1992, p. 337.

giudice, a cui si aggiungono i vari oneri legati all'attività dell'ufficio, come ad esempio i diritti di cancelleria). L'Agenda Onu 2030 rappresenta, pertanto, una buona occasione per riflettere su come poter rilanciare efficacemente l'istituto dell'arbitrato.